

CAPITOLO PRIMO

DOCUMENTI VECCHI E NUOVI SU OTTAVIANO AUGUSTO

SOMMARIO: 1. Premessa: da Syme ai nostri giorni. – 2. *Res Gestae* 34.1: da *potitus a potens*. – 3. *Augustus/Auctoritas*. – 4. L'*aureus* di Ottaviano. – 5. L'Editto di *Paemeiobriga*. – 6. L'*imperium* proconsulare *maius et infinitum* o un proconsolato 'rafforzato'? – 7. Il sistema di governo provinciale augusteo. – 8. I poteri del 19 a.C. – 9. *Non regno tamen neque dictatura, sed principis nomine constitutam rem publicam* (Tac. *ann.* 1.9.5): il titolo di *princeps*. – 10. Centralità di *lex (populus)* e *senatus*. – 11. Conclusioni.

1. PREMESSA: DA SYME AI NOSTRI GIORNI

«*The Roman Revolution* di R. Syme apparve nella estate del 1939. Ricordo di averlo letto nella copia donatami dall'autore, quando ormai la guerra era stata dichiarata e le notti si facevano sempre più lunghe su Oxford immersa nell'oscurità. Il libro afferrava il lettore, stabiliva un rapporto immediato tra l'antica marcia su Roma e la nuova, fra la conquista del potere di Augusto e il colpo di stato di Mussolini, e forse quello di Hitler. Nell'incisiva vivezza con cui uomini e situazioni dell'antica Roma erano rappresentati si rifletteva la esperienza di situazioni del nostro tempo. Non c'era mai forzatura. I testi antichi parlavano direttamente». Con queste parole, nel 1961 Arnaldo Momigliano apriva l'introduzione alla traduzione italiana del magistrale *The Roman Revolution* di Ronald Syme, ormai vero e proprio classico della storiografia moderna, dedicato all'avvento al potere di Augusto¹.

In effetti, sebbene non sia affatto il caso di definirla una felice congiuntura, il libro di Syme appariva proprio nei giorni in cui drammaticamente esplodeva il secondo conflitto mondiale e i condizionamenti di quella formidabile tempesta della Storia, in un'Europa funestata dai demoni dei fascismi e del nazismo, furono inevitabili anche su uno storiografo del suo rigore. Da allora in poi tanto si

¹ Si legga la recensione A. MOMIGLIANO, *Ronald Syme, The Roman Revolution*, in *JRS* 30, 1940, pp. 75 ss. [= in ID., *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1960, pp. 406 ss.].

è dibattuto e scritto sul cruciale passaggio dalla repubblica al principato, sul ruolo e sulla posizione costituzionale di Augusto, da riempire interi scaffali di biblioteche. Molte le opinioni, assai di più le sfumature, ma tutte sostanzialmente concordi nel considerare l'avvento al potere di Augusto come un'autentica rottura con la tradizione e la cultura giuridico-costituzionale della repubblica, evento configurabile come rivoluzione o colpo di Stato.

«Six decades after its publication in the early days of the Second World War, Ronald Syme's *The Roman Revolution* remains unmatched as a narrative of events, as a portrayal of the rise to power of a younger usurper, as an evocation of a whole class of new men who now gained a place in the Roman system [...]». Si tratta dell'*incipit* dell'ultimo saggio di Fergus Millar² su Augusto, apparso poco meno di vent'anni fa, non a caso dal titolo *The First Revolution: Imperator Caesar, 36-28 BC.*, in cui si offre piena e inequivocabile conferma della straordinaria, gigantesca influenza che il canone interpretativo 'rivoluzionario' di Syme ha continuato a esercitare sulla migliore storiografia moderna, in cui appunto *The Roman Revolution* non cessa di essere il solido baricentro di ogni ipotesi ricostruttiva della genesi del principato augusteo. Sebbene però si cominci a guardare con perplessità all'utilizzazione del concetto di 'rivoluzione'³, non semplicisticamente riducibile a un avvicendamento di ceti sociali al potere, più resistente è invece l'idea del 'colpo di Stato'. Quest'idea infatti continua ancora a costituire l'essenza principale in importanti recenti studi, come quelli che hanno dato corpo a due ricchi volumi, il primo curato da Adalberto Giovannini⁴ e il secondo da Frédéric Hurlet e Bernard Mineo⁵. Lungo un analogo solco di stampo tradizionale si collocano pure le pagine dei corposi contributi di Pelling⁶ e Crook⁷ che aprono il ponderoso volume della seconda edizione della monumentale *Cambridge Ancient History* dedicato al principato augusteo, per quanto non debba sfuggire la sincera e onesta ammissione da parte di Crook

² F. MILLAR, *The First Revolution: Imperator Caesar, 36-28 BC*, in AA.VV., *La révolution romaine après Ronald Syme. Bilans et perspectives*, Vandœuvres-Genève 2000, pp. 1 ss.

³ A tal proposito, ancora di tutto interesse è il volume collettaneo AA.VV., *La rivoluzione romana. Inchiesta tra gli antichisti*, Napoli 1982.

⁴ AA.VV., *La révolution romaine après Ronald Syme*, cit., *passim*.

⁵ AA.VV., *Le Principat d'Auguste. Réalités et représentations du pouvoir. Autour de la Res publica restituta*. Actes du colloque de l'Université de Nantes 1^{er}-2 juin 2007 (sous la direction de F. Hurlet et B. Mineo), Rennes 2009; è pure doveroso ricordare il ponderoso volume di F. HURLET, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique*, Rome 1997, *passim*.

⁶ C. PELLING, *The Triumviral Period*, in AA.VV., *The Augustan Empire, 43 B.C. – A.D. 69*, CAH, X, Cambridge 1996, pp. 1 ss.

⁷ J.A. CROOK, *Political history, 30 B.C. to A.D. 14*, in AA.VV., *The Augustan Empire, 43 B.C. – A.D. 69*, CAH, X, Cambridge 1996, pp. 70 ss.; ID., *Augustus: Power, Authority, Achievement*, in AA.VV., *The Augustan Empire, 43 B.C. – A.D. 69*, CAH, X, Cambridge 1996, pp. 113 ss.

dello stato talmente frammentario delle nostre fonti sull'origine del principato da concludere che «they are far from satisfactory all the same, and the Augustan beginnings of many institutions of the Roman Empire remain hard to detect»⁸. Mentre un'utile panoramica è quella offerta dalla meticolosa rassegna di Hurlet⁹, peraltro aggiornata da Dalla Rosa¹⁰, sebbene sia stata presto sommersa e superata, com'era d'altronde da attendersi, dalla quasi alluvionale letteratura scientifica prodottasi in occasione del bimillenario della morte di Augusto del 2014. E tra i numerosi scritti recentemente apparsi si annoverano libri ricchissimi di nuovi spunti come quelli di Luciano Canfora¹¹, Felice Costabile¹², Alberto Dalla Rosa¹³ e Arnaldo Marcone¹⁴, a cui si aggiunge anche una nuova edizione di Syme, curata da Giusto Traina¹⁵.

Insomma, nonostante ora ci si approssimi agli otto decenni dalla stampa dell'opera di Syme, la chiave di lettura del colpo di Stato proposta dallo studioso neozelandese è rimasta talmente radicata da ricevere ancora negli ultimi tempi nuova linfa e smalto, come autorevolmente è avvenuto da Luciano Canfora. Utilizzando un'espressione celeberrima quale la marcia su Roma, Canfora ha nuovamente contribuito a restituire freschezza al parallelismo Augusto-Mussolini lanciato sulla scena storiografica internazionale da un Ronald Syme profondamente impressionato dalle vicende italiane del 1922. In quel suggestivo quanto efficace parallelismo i protagonisti dell'antichità e dell'attualità sembravano giocare un'eterna partita pronta a ripetersi nella Storia: così Cicerone-Giolitti che tenta di usare Ottaviano-Mussolini, «ed il giovane e abile demagogo che lascia ai vecchi e sperimentati statisti tale illusione per poi impadronirsi con un colpo a sorpresa di tutto il potere»¹⁶. Eravamo, e lo siamo ancora, dinanzi a quel Syme capace di far brillantemente calzare alla vicenda augustea il calco di quel pas-

⁸ J.A. CROOK, *Political history*, cit., p. 70.

⁹ F. HURLET, *Une décennie de recherches sur Auguste. Bilan historiographique (1996-2006)*, in *Anabases* 6, 2007, pp. 187 ss.

¹⁰ F. HURLET-A. DALLA ROSA, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, in *SCO* 55, 2009, pp. 169 ss.

¹¹ L. CANFORA, *Augusto figlio di Dio*, Roma-Bari 2015.

¹² F. COSTABILE, *Caius Iulius Caesar. Dal dictator al princeps. Dal divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Roma 2013.

¹³ A. DALLA ROSA, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart 2014.

¹⁴ A. MARCONE, *Augusto*, Roma 2015. Merita di essere segnalata anche la pubblicazione di un volume di saggi scelti in traduzione italiana di J.-L. FERRARY, *Dall'ordine repubblicano ai poteri di Augusto. Aspetti della legislazione romana*, a cura di E. Stolfi, con una Introduzione di A. Schiavone, Roma 2016.

¹⁵ R. SYME, *La rivoluzione romana* (nuova edizione a cura di G. Traina), Torino 2014.

¹⁶ L. CANFORA, *La prima marcia su Roma*, Roma-Bari 2007, p. 72; cfr. ID., *Ottaviano e la prima «marcia su Roma»*, in AA.VV., *I giorni di Roma*, Bari-Roma 2007, pp. 51 s.

saggio storico in cui il re d'Italia accoglieva l'usurpatore e con inusitata ipocrisia istituzionale gli affidava il 28 ottobre del 1922 l'incarico di primo ministro¹⁷.

¹⁷ «Il principato nacque dall'usurpazione», con queste dure e taglienti parole Ronald Syme segna l'esordio del suo *Tacito*, I, Brescia 1967, p. 7. Invero, la prospettiva di Syme, per quanto possa apparire paradossale, risente tanto, da esserne profondamente condizionata, proprio dei motivi retorici e ideologici del regime fascista: fondamento genetico del principato di Augusto: nazionalismo, leaderismo carismatico, rivoluzione, salvezza della civiltà occidentale, ecc. Un saggio di ciò lo incontriamo in alcune interessantissime pagine apparse nel 1937, cioè esattamente due anni prima del *The Roman Revolution* di Syme, su una rivista ufficiale del regime. Quelle pagine recano la firma di P. DE FRANCISCI, *Augusto e l'Impero*, in *Quaderni dell'Ist. Naz. di Cultura Fascista* 15, 1937, pp. 5 ss., e ancora oggi sono esemplari nella loro gonfiezza di sconfinata e orgogliosa retorica; sono sufficienti a farsene un'idea queste righe conclusive: «Si andava così poderosamente affermando una forma di cosmopolitismo, nel quale diventava virtù operante l'idea del genere umano; si compiva una costruzione politica di incommensurabile portata storica nella quale si manifestava il valore universale della potenza di Roma, e si consolidava un patrimonio ideale, che si sarebbe trasmesso per secoli quale inesauribile eredità spirituale, quale sistema di forze vive informatrici di tutta la civiltà occidentale.

Patrimonio ideale nel quale trovano radice alcuni di quegli elementi fondamentali che il Fascismo, romano di sapienza e di energia, rinnova, sviluppa e consolida. Mai anzi, come oggi, di fronte all'opera Mussoliniana, quadrata, salda, poderosa nelle sue strutture e chiara, equilibrata nei suoi contenuti ideali, noi abbiamo sentito rinnovarsi la coscienza profonda della virtù perenne di molti valori spirituali che nell'impero di Roma ebbero il loro germe e che il Duce, realizzatore vittorioso, ha trasformato in fermenti rivoluzionari, composto in una nuova armonia, trasfuso nella sua costruzione politica, resi operanti in tutta la vita nazionale. E non in questa soltanto: perché tuttocìò che da Roma trae il suo nascimento assume – sia detto con buona pace di un certo anti-romanesimo che va diventando di moda al di là delle Alpi – universale.

Nella vecchia Europa affaticata, percorsa da visioni apocalittiche agitate da falsi profeti, una voce fu udita, che può e deve essere di monito e di guida a quanti vogliono dare una ragione di vita alla loro azione, a quanti credono che si debba coraggiosamente e risolutamente operare per la salvezza anzi per la risurrezione della nostra civiltà. Questa voce, e voce di tale che non ha oggi al mondo chi l'uguagli, viene, ancora una volta, da Roma». Tale capoverso conclusivo era in realtà già apparso sul *Bullettino* del 1934 (ID., *Augusto*, in *BIDR* 42, 1934, p. 149). Un ulteriore saggio della retorica di regime è offerto dalle pagine di R. PARIBENI, *Augusto. Discorso per il Bimillenario pronunziato nella Reale Accademia d'Italia il 20 aprile 1938*, Roma 1938, pp. 5 ss. Con recentissime e assai godibili pagine sul tema è intervenuto A. GIARDINA, *L'impero di Augusto*, in AA.VV., *I volti del potere*, Roma-Bari 2010, pp. 23 ss., tracciando il quadro della ricerca (tanto spasmodica quanto grottesca) del regime fascista di un ideologico parallelismo tra l'imperialismo della Roma antica e quello italiano all'insegna del culto del *Dux* del XX secolo; altri spunti in U. BARTOCCI, *L'Istituto di diritto Romano 'Vittoria Scialoja' negli archivi dell'Accademia d'Italia*, in *BIDR* 107, 2013, pp. 335 ss., mentre per un affresco maggiore delle tensioni tra scienza romanistica e regime ID., *Salvatore Riccobono. Il diritto romano e il valore politico degli studia humanitatis*, Torino 2012. E ancora, in merito alle celebrazioni del bimillenario augusteo di epoca fascista, rinvio ai recenti scritti di F. SCRIBA, *L'estetizzazione della politica nell'età di Mussolini e il caso della Mostra Augustea della Romanità. Appunti su problemi di storiografia circa fascismo e cultura*, in *Civiltà Romana* 1, 2014, pp. 125 ss.; E. SILVERIO, *Il Bimillenario della nascita di Augusto tra celebrazione nazionale ed omaggio mondiale: il caso del Convegno Augusteo del 23-27 settembre 1938*, in *Civiltà Romana* 1, 2014, pp. 159 ss.

Eppure, accettando la vulgata tradizionale, sembra a volte di dover fare i conti con una paradossale e gigantesca aporia: che senso ha affermare che Augusto realizzò un colpo di Stato per far rientrare poi il suo potere nell'alveo della normalità e della legalità repubblicana che invece aveva inteso abbattere?¹⁸ In realtà, come vedremo alla fine di questo libro, forse bisognerebbe accantonare lo schema del 'colpo di Stato', (tutti pronti a evocarlo ma divisi e incerti sul momento in cui si compì: nel 43 a.C. o nel 36 a.C., nel 32 a.C., come a volte troppo superficialmente si afferma, oppure ancora nel 27 a.C.?). Un'oscillazione che ha afflitto pure lo stesso Syme, nelle cui pur fasciose e avvincenti pagine costrette dal cardine dell'eversione augustea il lettore incappa nella contraddizione non solo di una prima (nel 44 a.C.) e di una seconda marcia su Roma (nel 43 a.C.), ma persino di più colpi di Stato (un altro ancora nel 32 a.C.)¹⁹.

Ora, credo che il tempo che ci separa dalla apparizione di *The Roman Revolution* sia sufficiente per raccogliere una più conducente indicazione formulata diversi decenni fa da Paolo Frezza, e cioè accertare quanto rispondesse a intenti propagandistici o costituisse un vero obiettivo perseguito da Augusto con tenacia di «calare il contenuto del suo potere nelle forme delle istituzioni repubblicane, non già per realizzare l'impossibile impresa di soffiare una nuova vita nel tramontato ordinamento repubblicano, ma per utilizzare le vecchie istituzioni come impalcatura protettiva dell'ordinamento che si veniva formando»²⁰, in un'ottica cioè del tutto capovolta rispetto a quella che ha invece indotto Vincenzo Arangio-Ruiz a formulare l'elegante quanto artificiale tesi del principato-protettorato²¹.

¹⁸ Cfr. P. FREZZA, *Note esegetiche di diritto pubblico romano*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, I, Milano 1956, p. 207 [= in ID., *Scritti* (a cura di F. Amarelli ed E. Germino), II, Romae 2000, p. 213].

¹⁹ R. SYME, *La rivoluzione romana*, cit., *passim*.

²⁰ P. FREZZA, *Note esegetiche*, cit., p. 207.

²¹ V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano* (7^a ed. riveduta, con note aggiunte), Napoli 1991, pp. 215 ss. Alla ricostruzione di Arangio ha aderito P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*², Roma 1968, p. 310 e nt. 38, con un andamento non sempre lineare. Frezza infatti, che nelle pagine precedenti invece aveva osservato la giustapposizione dei due ordinamenti giuridici (quello repubblicano e quello del principato), ammetteva l'inesistenza nelle *Res Gestae* della «testimonianza autentica dell'intenzione di Augusto di costruire un apparato protettore intorno alla Repubblica in funzione di "conservazione formale e di correzione sostanziale"», e riconosceva alla formula del 'protettorato interno' «l'efficacia suggestiva del confronto con l'essenza del nostro rapporto internazionale di protettorato». Torna a difendere in tempi recenti la tesi del 'protettorato interno' V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 2016, pp. 30 s. e nt. 93, che mi aveva giustamente segnalato la più corretta interpretazione dell'opinione di Paolo Frezza. Ma questi si accontenta di poco e cioè dell'«osservazione del fatto che ad Augusto fa capo un ordinamento giuridico distinto da quello della *res publica populi Romani*» come fondamento necessario e sufficiente della tesi del protettorato interno. Tanto che la difesa di Marotta, conseguentemente, finisce per rendere più vaga e in-

E in effetti, per quanto bilanci e prospettive appaiono necessari, è opportuno oggi forse ancor più di ieri tornare a riflettere sui documenti più importanti alla luce delle fortunate, recenti scoperte dell'ultimo ventennio. Adesso queste nuove testimonianze 'parlano' ancora più chiaramente delle altre già conosciute, e ne permettono una migliore messa a fuoco e una nuova rilettura. Questi documenti sono:

- 1) un nuovo frammento del cap. 34 delle *Res Gestae Divi Augusti*;
- 2) un *aureus* del 28 a.C.;
- 3) un *edictum* del 15 a.C. proveniente dall'angolo nord-occidentale della Spagna.

Come vedremo, si tratta di testi talmente rilevanti, nelle loro pur scarse e icastiche informazioni, da gettare una luce nuova sui passaggi politici e costituzionali di uno degli snodi fondamentali della storia di Roma e della sua esperienza giuridica e costituzionale, tale da rivedere significativamente alcune nostre comode e consolidate opinioni.

2. RES GESTAE 34.1: DA POTITUS A POTENS

Nel fascicolo numero 144 della *Zeitschriftung für Papyrologie und Epigraphik*, apparso nel 2003, Paula Botteri²² pubblicava un breve ma denso saggio sul celeberrimo cap. 34.1 delle *Res Gestae*, cioè di quel frammento che, più di gli altri, oltre ad aver sollevato accanite discussioni, ha fatto piovere sul documento e sul suo autore le accuse di ipocrisia, menzogna, reticenza, ecc. La studiosa, dal 1997 alla direzione di un progetto di restauro e cura dell'autobiografia augustea²³,

certa la stessa posizione di Arangio derubricata a ricostruzione esemplificativa piuttosto che definitiva. E concordando con lui sul carattere sostanziale e non nominale della questione, è lo stesso impianto teorico di un ordinamento nuovo e neppure definito che assume ontologicamente la funzione di proteggere il preesistente e l'unico considerato dallo stesso Augusto a non superare il vaglio delle fonti. Come vedremo nel corso di questo libro quell'intenzione augustea di costruire un ordinamento protettore resta soltanto una suggestione, per quanto elegante ed efficace, dei moderni. Mentre l'obiettivo dichiarato di Augusto fu semmai quello di riformare e gettare nuove fondamenta per consolidare le esistenti e perpetuare così la gloria del medesimo ordinamento non di un altro (vedi, per esempio, ampiamente *infra* Svet. *Aug.* 28.1-4); dunque un fine, questo, che richiese numerose sperimentazioni e un arco cronologico di decenni sino alla morte del *princeps*.

²² P. BOTTERI, *L'integrazione mommseniana a Res gestae Divi Augusti 34, 1 "potitus rerum omnium" e il testo greco*, in *ZPE* 144, 2003, pp. 261 ss.

²³ Cfr. P. BOTTERI, *Missione in Turchia: il Monumentum Ancyranum*, in *QS* 54, 2001, pp. 133 ss., in cui è possibile leggere una chiara sintesi della vicenda archeologica del *Monumentum Ancyranum*, su cui vedi anche L. TARDY-E. MOSKOVSKY, *Zur Entdeckung des Monumentum Ancyranum*, in *AAntHung* 21, 1973, pp. 375 ss.

grazie alla piena collaborazione delle istituzioni politiche e culturali turche promotori dell'appello alla collaborazione preoccupate dello stato di degrado del *Monumentum Ancyranum*²⁴, nel faticoso ma proficuo lavoro di riesame dei frammenti, provenienti da tutte le aree archeologiche della Turchia, ha avuto l'abilità di scovare un minuscolo frammento subito divenuto la chiave di volta per avanzare una diversa lettura del passaggio relativo alla posizione costituzionale di Augusto dopo la vittoria asiatica. Ma facciamo un passo indietro. Come è noto, questo scorcio delle *Res Gestae*, giustamente considerato una delle più preziose e fondamentali testimonianze sulla genesi del principato, parzialmente mutilo sino alla scoperta della Botteri, era stato integrato da Theodor Mommsen, e dunque per comprendere meglio la nuova fase degli studi augustei, occorre prendere le mosse proprio da quella integrazione che così faceva dire al nuovo 'padrone' di Roma:

RGDA 34.1: *In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia extinseram, per consensum universorum potitus rerum omnium rem publicam ex mea potestate in senatus populi que Romanani arbitrium transtuli*²⁵.

La proposta di Mommsen – consistente nell'integrazione della lacuna con *potitus* (*per consensum universorum potitus rerum omnium*) e nella costruzione tra due virgole di *postquam bella civilia extinseram per consensum universorum potitus rerum omnium* – da un lato, apriva il varco a un serrato dibattito ma, da un altro, con la sua autorevolezza scientifica chiudeva ogni margine a ogni più penetrante lettura dello scorcio dell'autobiografia augustea. La chiave di volta dell'interpretazione del frammento augusteo, com'è noto, stava in *potitus, potiri*. Sulla base di questa restituzione e sul tradizionale uso di *potiri* con l'ablativo o con il genitivo, Augusto avrebbe deposedo i poteri straordinari soltanto dopo essersi impadronito di ogni cosa, e così *potitus, potiri* avrebbero espresso oltre ogni ragionevole dubbio l'uso della forza, il ricorso alla violenza per la conquista del potere. Augusto, in altri termini, avrebbe conseguito il controllo dello Stato romano attraverso un 'colpo di Stato' fondandosi su un *consensus universorum* espressione di un concetto etico politico e non giuridico costituzionale.

²⁴ Ripercorrono, succintamente, le vicende della scoperta del minuscolo ma importantissimo frammento TH. DREW-BEAR-J. SCHEID, *La copie des Res Gestae d'Antiochie de Pisidie*, in *ZPE* 154, 2005, pp. 217 ss.

²⁵ Riporto le seguenti traduzioni: a) «Durante il mio sesto e settimo consolato, dopo ch'ebbi posto termine alle guerre civili, con i pieni poteri conferitimi per unanime consenso, trasferii il governo della *res publica* (Stato) alla libera determinazione del senato e del popolo romano» [F. GUIZZI, *Augusto. La politica della memoria*, Roma 1999, pp. 143, 145]; b) «Durante il mio sesto e settimo consolato, dopo aver estinto le guerre civili, avendo conseguito tutto il potere attraverso il consenso universale, trasferii il governo dello Stato dalla mia potestà al libero volere del senato e del popolo romano» (*Cesare Augusto Imperatore. Gli atti compiuti e i frammenti delle opere* [a cura di L. De Biasi, A.M. Ferrero], Torino 2003, pp. 217, 219).

Non solo. Com'era logicamente prevedibile, quel testo così integrato avrebbe presto indotto e consolidato la convinzione della confessione di Augusto, che questi cioè avesse voluto ammettere, sia pure non in maniera del tutto esplicita, la conquista illegale del suo potere, lungo una successione di eventi allora così dipanatasi: 1) acquisizione della posizione di dominio da parte di Augusto con il *consensus universorum*; 2) conduzione e fine delle guerre civili; 3) ipocrita e formale rimessione della *res publica* all'*arbitrium* del *senatus* e del *populus*.

Per avere un'idea della profonda penetrazione e sedimentazione di questa ricostruzione è sufficiente citare quanto scrive Francesco De Martino: «il colpo di stato è quindi incontestabile e sarebbe davvero arduo per uno studioso del diritto pubblico romano ricercare una qualsiasi giustificazione legittima al potere assunto da Ottaviano»²⁶; e ancora: «se il *potitus* si deve intendere nel senso di rendersi padrone, la deduzione che esso allude ad un fatto non legale e quindi implicitamente ammette un colpo di stato è irrefutabile»²⁷.

Il giudizio di De Martino è coerente, ma postula rigidamente da un dato in apparenza incontrovertibile cioè da quel *potitus* con il suo pregnante significato di uso della forza, della violenza, carico di senso eversivo. Non si tratta certo di tesi sorprendenti e azzardate: perché stupirsi di ciò se la storia dell'ultimo secolo repubblicano fu anche storia della distruzione della legalità, delle istituzioni politiche, dell'ordine sociale ed economico? Tanto che nella sterminata ma incessante produzione letteraria su Augusto, ancora oggi è facile imbattersi in pagine come quelle di Perilli, tanto intrise però di anacronistico radicalismo: «Augusto è la sublimazione del potere. Del primato del potere e della violenza per il potere. [...] Quel che ad Augusto magistralmente riuscì fu di fare della violenza – e fu, la sua, una violenza senza limiti – una compagna del consenso, di unire cioè la tirannide con la monarchia ed entrambe con la democrazia. [...] Augusto fu tanto il fondatore dello Stato moderno, quanto il più grande nell'esecuzione di un colpo di Stato magistrale»²⁸.

²⁶ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², IV.1, Napoli 1972, p. 112. Del grande romanista napoletano, deve ricordarsi pure la pubblicazione de *Lo Stato di Augusto*, Napoli 1936, poi confluito nel poderoso trattato, e a cui dedica un contributo appena pubblicato S. CASTAGNETTI, *In margine al saggio giovanile di Francesco De Martino su «Lo Stato di Augusto»*, in *Index* 45, 2017, pp. 693 ss.

²⁷ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, cit., IV.1, p. 118. Dello stesso tenore P. DE FRANCISCI, *Intorno a due passi delle Res gestae Divi Augusti*, in *AG* 175, 1968, pp. 157 s., solitamente tutt'altro che collimante con De Martino: «È quindi indiscutibile che, quando Augusto nelle sue R.G. – riferendosi alla fase in cui, pur essendo ancora Ottaviano, aveva affrontato la guerra contro Cleopatra ed Antonio per eliminare la peste delle guerre civili – affermava, che le sue imprese e la posizione da lui raggiunta erano state suffragate dalla *coniuratio Italiae et provinciarum* e quindi dal *consensus universorum*, che lo avevano sospinto a *potiri rerum omnium*, egli confessava di essersi prevalso di una forza politica nuova, che, (ma questo non lo diceva) era stata suscitata da un'abile e tenace propaganda svolta dai suoi amici e seguaci».

²⁸ L. PERILLI, *Augusto*, in L. CANALI-L. PERILLI, *Il rivoluzionario conseguente. Cesare, Augusto*

Ma restiamo alla questione cruciale. Dall'impianto e dall'integrazione mommseniana ne è conseguita una vera cristallizzazione del panorama scientifico: non un trattato o manuale che avesse sollevato da allora perplessità sul punto e sulla lettura del frammento. Ed è questo il vero punto di domanda. Ma quel *potitus* divenuto un intoccabile paradigma interpretativo del principato augusteo era davvero certo oltre ogni ragionevole dubbio? O l'autorevolezza sacrale di Mommsen ne aveva fatto una sorta di dogma? E se, invece, il *potitus* fosse stato solo un semplice quanto banale, seppur comprensibile, errore di integrazione della lacuna epigrafica? Se il grande Theodor Mommsen fosse stato semplicemente condizionato nell'integrare quei pochi centimetri di pietra mancante dalla sua nota ammirazione verso Cesare a cui simmetricamente faceva corrispondere un freddo diletto verso Augusto? Se ciò fosse possibile, se, cioè, in quel passo delle *Res Gestae* non comparisse affatto *potitus* perché assai più banalmente Augusto aveva dettato un'altra parola? Il quadro interpretativo naturalmente cambierebbe e anche di molto. Ma andiamo per ordine.

A dire il vero, già nel 1936, Helmut Berve aveva colto che qualcosa non tornava nella restituzione mommseniana del cap. 34, tuttavia si limitava pur con netta determinazione ad avanzare la lettura alternativa secondo cui la posizione di preminenza di Augusto dovette conclamarsi dopo le guerre civili, cioè dopo Azio, e non prima²⁹. Basta osservare la spaccatura verticale della classe dirigente romana tra Ottaviano e Antonio per riporre ogni idea di consenso generale goduto dal primo già nel 32 a.C.

Il seme gettato da Berve, per quanto non riuscisse subito a germogliare con vigore, dimostrò pur sempre una certa vitalità, tanto che nel 1957 Wolfgang Seyfarth³⁰ intuiva il punto debole dell'integrazione mommseniana, più influenzata da Tacito, Svetonio o Eutropio che realmente fondata. Allora, interpretando *potitus rerum omnium* non come la confessione augustea della dinamica e illegale presa del potere dopo le guerre civili, bensì come la constatazione del possesso di un potere assoluto, Seyfarth proponeva di emendare *potitus* in *potiens*, quale forma rara del participio presente di *potiri* (presente ad esempio in Cic. *tusc.* 3.18.41), che ha riscosso di recente, dopo un accurato esame paleografico, l'adesione di Felice Costabile³¹.

e il secolo estremo della storia di Roma, Roma 2015, pp. 88, 96, 99 ss., che non a caso resta fermo al *potitus* mommseniano ignorando i nuovi documenti.

²⁹ H. BERVE, *Zum Monumentum Ancyranum*, in *Hermes* 71, 1936, pp. 241 ss.

³⁰ W. SEYFARTH, *Potitus rerum omnium. Ein Beitrag zur Deutung der RGDA, Kapitel 34*, in *Philologus* 101, 1957, pp. 305 ss.

³¹ F. COSTABILE, RG. 34.1: «[POT]IENS RE[RV]M OM[N]IVM» e l'«*Edictum de reddenda re publica*», in AA.VV., *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi di preparatori. I. Leges* (a cura di G. Purpura), Torino 2012, pp. 255 ss.; ID., *Il perfido imperium e l'ambigua potestas di Augusto (RG XXXIV. 1-3)*, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di F. Guizzi* (a

Ma pure questa volta, non si andava oltre nel correggere più sensibilmente il tiro. Soltanto in tempi più recenti, Dietfried Krömer³², muovendo da una più profonda e acuta analisi lessicale a partire dagli *Annales* tacitiani, si era spinto un po' più avanti sino a pervenire a risultati di un certo interesse: a) l'espressione *rerum potiri* appare inconsueta nella letteratura latina e sembra appartenere peraltro a un'età più tarda; b) il verbo *potiri* è, per lunga tradizione, utilizzato dagli autori antichi per rappresentare vicende di conquista del potere attraverso azioni violente e illegali. E così, sulla scorta della suggestiva intuizione del suo maestro, Rudolf Kassel³³, Krömer concludeva per emendare *potitus* in *potens*. Nel 2007, una nuova edizione delle *Res Gestae Divi Augusti* di John Scheid³⁴, per la verità preceduta da un saggio del 2005 con Thomas Drew-Bear³⁵, orientava in maniera precisa verso il varco aperto da Seyfarth, lasciando impregiudicata la scelta tra *potens* o *potiens*.

Nonostante queste voci dissonanti ma di assoluto interesse, poco cambiava nel quadro dell'incessante produzione scientifica su Augusto, sino a quando, appena qualche anno fa, sopraggiungeva la novità del rinvenimento di un minuscolo frammento di pietra proveniente da Antiochia, in cui al di là di ogni dubbio si legge 'TENS RE': sei lettere che nella loro limpida chiarezza consentono di emendare il *potitus* in *potens* e seppellire definitivamente l'integrazione mommseniana (figura 1). Allora, l'apertura del cap. 34 avrebbe un tenore assai diverso:

RGDA 34.1: *In consulatu sexto et septimo, postqua[m b]e[[la civil]ia exstinseram, per consensum universonum [po]tens re[ru]m om[n]ium rem publicam ex mea potestate in senat[us populi]que R[om]ani [a]rbitrium transtuli.*

cura di A. Palma), I, Torino 2013, pp. 228 ss.; ID., *Caius Iulius Caesar*, cit., pp. 98 ss. Secondo Costabile, non saremmo in presenza di un participio presente di *possum*, ma dinanzi al participio presente di *potiri* e dunque di «un uso tecnico nell'espressione *rerum potiri*, "impadronirsi del potere", ovvero "essere padrone del potere", oppure ancora "essere padrone dello Stato". A confronto della lettura del Mommsen, prevale il valore "locativo", lo *status quo* nel possesso dell'onnipotenza, anziché la "dinamica" della conquista del potere, che si credeva di scorgere nel presunto participio passato '[*potitus*]»». L'integrazione suggerita da Costabile e le osservazioni che ne fa scaturire non dissolvono tuttavia ogni dubbio sul piano epigrafico, come prudentemente anche lui stesso riconosce, mentre non cambia nulla neppure sul piano della ricostruzione generale rispetto a quanto prima sostenuto assumendo la lettura *potens*.


³² D. KRÖMER, *Textkritisches zu Augustus und Tiberius (Res gestae c. 34 – Tac. Ann. 6, 30, 3)*, in *ZPE* 28, 1978, pp. 127 ss.; ID., *Grammatik contra Lexicon: rerum potiri*, in *Gymnasium* 85, 1978, pp. 239 ss. Cfr. W.D. LEBEK, *Res gestae divi Augusti 34,1: Rudolf Kassels potens rerum omnium und ein neues Fragment des Monumentum Antiochenum*, in *ZPE* 146, 2004, pp. 60 ss.; A. MARCONE, *Augusto*, cit., pp. 91 ss.

³³ D. KRÖMER, *Textkritisches zu Augustus*, cit., p. 135.

³⁴ J. SCHEID, *Res Gestae Divi Augusti. Hauts faits du divin Auguste*, Paris 2007.

³⁵ TH. DREW-BEAR-J. SCHEID, *La copie des Res Gestae*, cit., pp. 233 s.

FIGURA 1. – Frammento ritrovato del cap. 34.1 RGDA



Il mutamento del frammento proveniente, come detto, dalla copia latina delle *Res Gestae* di Antiochia³⁶ non è da poco, e apre il varco a nuove e generali considerazioni che inevitabilmente implicano una rivisitazione di alcune tra le più consolidate e tralazie opinioni relative alla posizione costituzionale di Ottaviano prima e dopo la vittoria aziaca. In effetti, proprio dopo la pubblicazione del frammento di pietra ritrovato le acque sono cominciate a smuoversi e, oltre a un tempestivo rilievo di Dario Mantovani dedicato al secondo nuovo documento, cioè a un *aureus* datato al 28 a.C. e su cui ci soffermeremo ampiamente³⁷, con un agile e secco contributo, Giovanni Nicosia³⁸ ha avvertito della significativa portata del frammento epigrafico. Emendare *potitus* in *potens* non costituirebbe infatti un mero dettaglio lessicale, al contrario quell'emendamento produrrebbe la caduta dell'intera costruzione mommseniana, a partire dall'idea del-

³⁶ Sul *Monumentum Antiochenum* vedi A. VON PREMERSTEIN, *Zur Aufzeichnung der 'Res Gestae Divi Augusti' im Pisidischen Antiochia*, in *Hermes* 59, 1924, pp. 95 ss.; W.M. RAMSAY-A. VON PREMERSTEIN, *Monumentum Antiochenum. Die neugefundene Aufzeichnung der Res gestae Divi Augusti im Pisidischen Antiochia*, Leipzig 1927, pp. 96 s.; ma si leggano pure W.M. RAMSAY, *Colonia Caesarea (Pisidian Antioch) in the Augustan Age*, in *JRS* 6, 1916, pp. 83 ss.; D.M. ROBINSON, *A Preliminary Report on the Excavations at Pisidian Antioch and Sizma*, in *AJA* 28, 1924, pp. 435 ss.; S. MITCHELL-M. WAELKENS, *Pisidian Antioch. The Site and its Monuments*, London 1998.

³⁷ D. MANTOVANI, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaeum* 96, 2008, p. 44 nt. 111 [ripubblicato con *addendum* bibliografico in AA.VV., *I tribunali dell'impero. Relazioni del Convegno internazionale di Diritto romano, Copanello, 7-10 giugno 2006* (a cura di F. Milazzo), Milano 2015, p. 92 nt. 111; ma si leggano pure ID., *Mores, leges, potentia. La storia della legislazione romana secondo Tacito (Annales III 25-28)*, in AA.VV., *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di E. Narducci* (a cura di M. Citroni), Pisa 2012, pp. 353 ss.

³⁸ G. NICOSIA, *Potens rerum omnium*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, V, Torino 2010, pp. 2317 ss.

l'ammissione del colpo di Stato da parte di Augusto, cioè dell'acquisizione del suo potere, e in altri termini della sua supremazia, in maniera illegittima e attraverso forzature traumatiche, come invece il *potitus* indurrebbe, e sino ad ora ha effettivamente indotto, a credere. In altri termini, cadrebbe l'idea che quella posizione di supremazia sia stata conseguita attraverso un singolo atto in un preciso momento temporale, mentre comincerebbe a delinarsi assai più nitidamente una genesi e uno svolgersi del principato augusteo in termini assai diversi, meno traumatici di quanto possa credersi, in cui il passaggio del 27 a.C. non dovrebbe più intendersi come il momento improvviso e solenne in cui Augusto rinunciò teatralmente alla sua posizione di potere agguantata illegalmente per assestare su una base di ipocrita legalità costituzionale la nuova fase di dominio, ma un'altra tappa di una lunga transizione verso una nuova forma *rei publicae*. E in ogni caso, alla luce della nuova integrazione, il cap. 34.1 non costituirebbe quell'oscura ma ufficiale confessione della conduzione di un colpo di Stato.

Vediamo allora brevemente di rileggere alcuni significativi testi verificandone coerenza e compatibilità con il testo epigrafico restituito.

E cominciamo da *potitus*. Vero è che *potitus* come allusivo del raggiungimento di una situazione di potere lo troviamo, sebbene riferito a Druso e indirettamente a Germanico, in Tacito:

Tac. ann. 1.33.2: *Quippe Drusi magna apud populum Romanum memoria, credebaturque si rerum potitus foret libertatem redditurus, unde in Germanicum favor et spes eadem;*

e ancora a proposito di Cornelio Lentulo Getulico, potente legato e parente di Seiano:

Tac. ann. 6.30.3: *Firmarent velut foedus, quo princeps ceterarum rerum poteretur, ipse provinciam retineret.*

Ora, questi brani, per quanto oggetto di particolare attenzione, oltre a confermare l'uso di *potitus* in verità dicono poco o niente ai nostri fini. Assai più interessanti mi sembrano invece i documenti relativi alla *potentia* del *princeps*:

Vell. hist. rom. 2.93.1: *Ante triennium fere, quam Egnatianum scelus erumpere, circa Murenæ Caepionisque coniurationis tempus, abhinc annos quinquaginta, M. Marcellus, sororis Augusti Octaviae filius, quem homines ita, si quid accidisset Caesari, successorem potentiae eius arbitrabantur futurum, ut tamen id per M. Agrippam securo ei posse contingere non existimarent, magnificentissimo munere aedilitatis edito decessit admodum iuvenis, sane, ut aiunt, ingenuarum virtutum laetusque animi et ingenii fortunaeque, in quam alebatur, capax³⁹.*

³⁹ Sul testo F. GRELLE, «*Antiqua forma rei publicae revocata*»: il principe e l'amministrazione dell'impero nell'analisi di Velleio Patercolo, in AA.VV., *Res publica e Princeps. Vicende politiche*,

Francesco Grelle, soffermatosi di recente su questo brano di Velleio, ha evidenziato la dimensione della *potentia* del *princeps* irriducibile al sistema dei poteri pubblici. Nel ricordo velleiano di Tiberio detentore persino negli anni di esilio volontario della medesima maestà di cui era rivestito quando risiedeva a Roma, tanto da chiedersi *si illa maiestas privata unquam fuit*⁴⁰, in qualche misura riecheggiano le affermazioni augustee che distinguevano le potestà magistratuali di cui era titolare dalla sua personale *potentia* (poi, come vedremo, mutata in *auctoritas*) senza confondere «fondamenti e vicende delle une e dell'altra»⁴¹.

Il testo da non perdere d'occhio però è un altro frammento tacitano:

Tac. ann. 3.28.2: *Sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu abolevit deditque iura, quis pace et principe uteremur.*

Il passo si riferisce esattamente al tormentato 28 a.C., quando nel corso del suo sesto consolato, Ottaviano, sentendosi ormai sicuro della posizione di preminenza politica (*potentiae securus*), decideva di chiudere definitivamente la fase straordinaria del triumvirato con una misura particolare: al fine di dimostrare che quella fase di emergenza fosse davvero conclusa, aboliva anche le leggi eccezionali che in quel periodo erano state adottate. Tacito, insomma, da un lato offre una versione sulla svolta del 28 a.C. concorde con quella di Cassio Dione («E poiché, durante le agitazioni e le guerre, specialmente nel potere collegiale con Antonio e Lepido, (Ottaviano) aveva emanato moltissime disposizioni illegali e antiggiuridiche, le abrogò tutte con un solo editto, ponendo come termine il suo sesto consolato»)⁴². Ma dall'altro, e sul punto la cosa ci interessa particolarmente, il suo latino mostra una straordinaria corrispondenza, per non dire un'assoluta coincidenza, con la nuova restituzione del cap. 34.1 delle *Res Gestae*; un'equivalenza tra le due espressioni tanto combaciante da far dire a Dario Mantovani⁴³ che il tacitano *potentiae securus* sarebbe un calco dell'autobiografico *potens rerum omnium*. Credo dunque che possa mantenersi la lettura *potens*; *lectio* recentemente accettata anche da Luciano Canfora che scorge la concordanza con Appiano, quando nel proemio al libro III sulle *Guerre civili*, annota che il governo di Augusto fu χρόνιος, cioè duraturo, e ἐγκρατής, vale a dire fondato sulla forza = *potens rerum omnium*⁴⁴. *Potens*, che va strettamente legato

mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano Copanello, 25-27 maggio 1994 (a cura di F. Milazzo), Napoli 1996, pp. 323 ss. [= in ID., *Diritto e società nel mondo romano* (a cura di L. Fanizza), Roma 2005, pp. 413 ss.].

⁴⁰ Vell. *hist. rom.* 2.99.4.

⁴¹ F. GRELLE, «*Antiqua forma rei publicae revocata*», cit., p. 333.

⁴² Cass. Dio 53.2.5. Si legga K.M. GIRARDET, *Das Edikt des Imperator Caesar in Suetons Augustus vita 28,2. Politisches Programm und Publikationszeit*, in ZPE 131, 2000, pp. 231 ss.

⁴³ D. MANTOVANI, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit*, cit., p. 44 nt. 111.

⁴⁴ L. CANFORA, *Augusto figlio di Dio*, cit., p. 250 ss.

a *rerum omnium*, indicherebbe non l'ammissione di un'attività violenta ed ever-siva volta all'impossessamento del potere ma semplicemente la situazione di assoluta supremazia fondata, non sulla *coniuratio*, ma su un *consensus universorum* – ricordato in diversi altri documenti come l'elogio funebre di Augusto (P. Köln VI.249)⁴⁵ e un denario su cui è riportato *Imp(eratori) Caes(ari) Aug(usto) comm(uni) cons(ensu)* – la condizione di detentore di un potere sostanziale totale, conseguita da Ottaviano dopo la vittoria aziaca: appunto, *potentiae securus*, come lo descriveva Tacito.

Alla luce di tutto ciò, mi sembra difficile poter restare ancora fermi e impassibili sull'interpretazione tralatizia secondo cui Augusto nel 27 a.C. rinunciò a una situazione di potere illegalmente e traumaticamente conseguita attraverso un colpo di Stato: la rilettura del cap. 34 disvela che ben altra era la reale situazione politica generale e quella di Augusto in particolare all'indomani di Azio. Egli si trovava in una situazione di assoluta supremazia politica: *potentiae securus* equivaleva a dire in negativo che non c'era più nessuno in grado di insidiarlo politicamente, in positivo che godeva del *consensus universorum* e pertanto di una condizione di incontrastata *potentia*. Chi vuole tenacemente mantenere l'idea della presa illegale del potere e della conseguente illegalità della sua posizione costituzionale è costretto persino a sostenere, a dispetto di quanto si legge nelle fonti, che Augusto mantenne il potere triumvirale costituente sino al 13 gennaio del 27 a.C. attraverso proroghe, rinnovi, oppure immaginare un'anomala estensione del potere consolare equivalente di fatto ai poteri straordinari, o addirittura impelagarsi in un 'bizantino' dibattito sul giorno dello spirare dei poteri triumvirali⁴⁶ o sulla natura relativa o assoluta del termine di scadenza.

In realtà, dal 31 a.C., quei poteri triumvirali straordinari erano scaduti, e Ottaviano aveva deposta la carica di *triumvir r.p.c.*: lo afferma lui stesso in *RGDA*

⁴⁵ Vedi letteratura *infra* nt. 177.

⁴⁶ Per una sintesi delle diverse posizioni affermatesi nella critica meno recente si legga P. DE FRANCISCI, *Genesi e struttura del principato Augusteo*, in *Atti Reale Accad. d'Italia, Memorie*, II, Roma 1941, pp. 15 ss.; ID., *Sintesi storica del diritto romano*⁴, Roma 1968, p. 268, il quale tuttavia cerca di far quadrare in qualche modo i conti, tentando di dimostrare in capo ad Augusto il mantenimento dei poteri straordinari triumvirali in via di fatto. De Francisci infatti non può non negare che una proroga sia mai stata votata formalmente; e, pur riconoscendo nel consolato la base legale e formale di Augusto, ha preferito battere la strada della lettura psicologica, cioè della prudenza augustea di rinunciare all'ostentazione del titolo di *triumvir r.p.c.* Cfr. pure T. RICE HOLMES, *The Architect of the Roman Empire*, Oxford 1928, pp. 231 ss. Ma sul tema dei poteri e dei limiti del triumvirato si rinvia al più recente contributo di F. MILLAR, *Triumvirate and Principate*, in *JRS* 63, 1973, pp. 50 ss., e ai saggi contenuti nel volume collettaneo AA.VV., *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M.A. Levi*, Como 1993, e alla bibliografia ivi citata.

1.3-4, ripreso da Tacito⁴⁷, che sapeva bene che per giustificare la sua *potestas* sulla *res publica* il futuro *princeps* poteva poggiare su di un'unica base legale, cioè il consolato⁴⁸. A questo e non ad altro, né tantomeno a poteri straordinari illegalmente conseguiti o mantenuti, egli si rifaceva; e francamente assai deboli appaiono le critiche di coloro che controbiettano di assumere in tal modo «un punto di vista giuridico unilaterale e angustamente formalistico»⁴⁹ volto a ridurre la portata. La *potentia* era invece il concetto politico più ampio con cui Augusto intendeva esprimere in connessione con il motivo del *consensus universorum* la sua supremazia, il suo potere fattuale di influenza e di orientamento politico della *res publica*, tanto che alla *potentia* corrispondeva la piena disponibilità dello Stato (*ex mea potestate*) a cui rinunciò a favore dell'*arbitrium*, anch'esso concetto politico generale, di *senatus e populus Romanus*⁵⁰.

Nella leggibile simmetria politica e istituzionale delle *Res Gestae* e soprattutto del cap. 34, ove *potestas* ricorre due volte, è facile accorgersi che la prima *potestas* (potere di fatto) derivante dalla *potentia* (concetto politico) è cosa assai diversa dall'altra *potestas* (potere istituzionale) derivante dalla magistratura consolare (istituzione repubblicana). Sulla *potentia* ha scritto pagine limpide Ettore Lepore, in quel suo libro dedicato al *princeps* ciceroniano divenuto anch'esso ormai un vero e proprio classico della storiografia. La distinzione e pure il nesso tra *potentia* e *auctoritas* racchiudono un'idea feconda da approfondire ulteriormente. Innanzitutto, distinguere la *potentia*, quale dominio di fatto, dall'*auctoritas*, invece prestigio politico-morale⁵¹, non è frutto di un'interpretazione moderna, ma di una visione che affiora netta nel pensiero politico di età repubbli-

⁴⁷ Tac. *ann.* 1.2.1: *Postquam Bruto et Cassio caesis nulla iam publica arma, Pompeius apud Siciliam oppressus exutoque Lepido interfecto Antonio ne Iulianis quidem partibus nisi Caesar dux reliquus, posito triumvir nomine consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio iure contentum [...].* Il frammento tacitano mi sembra assai chiaro e trovo poco comprensibile chi come P. de Francisci (vedi *supra* nt. 46) voglia trarre spunto per sostenere che sino alla seduta senatoria del 27 a.C. Ottaviano tenne il potere costituente del triumvirato. Anche, l'argomento successivo utilizzato da de Francisci (*Sintesi storica*, cit., p. 268), secondo cui «Ottaviano diede un particolare ordinamento all'Egitto con una *lex*, ciò che non avrebbe potuto fare se non si fosse ritenuto investito di potere costituente», è semplicemente il frutto di un serio fraintendimento dello statuto dell'Egitto, in realtà provincia al pari delle altre seppure segnata da significative peculiarità, ma sul punto *infra* § 7. Per un sintetico quadro dell'articolazione della dottrina si veda H.W. BENARIO, *Octavian's Status in 32 B.C.*, in *Chiron* 5, 1975, pp. 301 ss.

⁴⁸ Cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, cit., IV.1, p. 122.

⁴⁹ P. DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, III.1, Milano 1948, pp. 244 ss.

⁵⁰ In questo senso anche A. GUARINO, *La costituzione democratica romana e le sue vicende*, in *SDHI* 72, 2006, pp. 43 s. [e nella versione rivista ID., *Studi di diritto costituzionale romano*, I, Napoli 2008, pp. 403 s.].

⁵¹ E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954, pp. 296 ss.

cana e segnatamente negli scritti di Cicerone. In uno scorcio epistolare, nel 56 a.C. l'oratore in risposta al proconsole Publio Lentulo scriveva: *quod scribis te velle scire qui sit rei publicae status, summa dissensio est, sed contentio dispar; nam qui plus opibus, armis, potentia valent perfecisse tamen mihi videntur stultitia et inconstantia adversarium ut etiam auctoritate iam plus valerent*⁵². La contrapposizione tra *potentia* e *auctoritas* non potrebbe essere più evidente. L'idea della *potentia*, espressione di una *dominatio* politica oligarchica fondata sulla forza – e, dunque, di un concetto tendenzialmente negativo, venato di illegalità – la incontriamo nel *de inv.* 2.166 e 169, nella *pro Sex. Rosc.* 1.22; nella *pro Quinct.* 1.9; nella *pro Flacc.* 41.104; nella *pro Mur.* 28.59. E altrettanto esplicito è il passaggio in Cic. *ad Att.* 2.9.2, ove si legge: *etenim si fuit invidiosa senatus potentia, cum ea non ad populum sed ad tris homines immoderatos redacta sit, quid iam censes fore?* Sebbene le citazioni possano continuare a lungo, sembra sufficientemente chiaro come sia il concetto repubblicano di *potentia* la vera chiave di volta per intendere sin nelle più recondite pieghe il senso del testo augusteo e di quanto nutrimento traesse dal pensiero politico repubblicano. Il rapido confronto tra *Res Gestae* e frammenti ciceroniani svela comunque l'appartenenza cronologica del *potens* restaurato di *RGDA* 34.1 al lessico politico tardorepubblicano e mostra una forte connessione con quello di Cicerone, conclusione che archivia l'opinione errata, imperniata soltanto sulle attestazioni di Tacito, di attribuirne una tarda emersione nel lessico politico soltanto tra I e II secolo d.C.

In un quadro ricostruttivo che va mutando grazie alla corretta integrazione della lacuna, una volta chiarito il senso politico di *potens*, adesso tocca decifrare il riferimento al *consensus universorum*. Si tratta invero di un altro profilo di particolare delicatezza ma così tanto ambiguo da fuorviare chi si accinga a studiare l'essenza principale delle mosse politiche di Augusto, come è accaduto nel passato. Nonostante non siano mancati avvertimenti di autorevoli studiosi di non confondere il motivo del *consensus universorum* con la *coniuratio* che precedette l'ultimo atto dello scontro finale con Antonio, snodo centrale nelle convulse fasi finali delle guerre civili, la questione non è ancora considerata pacificamente chiusa e vale pertanto la pena ritornarci seppure brevemente.

La *coniuratio Italiae et provinciarum* è nota soprattutto grazie alla diretta testimonianza di Augusto, che non trascurò di farne incidere memoria con somma esaltazione nelle sue *Res Gestae*:

RGDA 25.2: *Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me be[lli], quo vici ad Actium depoposcit. Iuraverunt in eadem ver[ba provi]nciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia.*

⁵² Cic. *ad fam.* 1.7.10.